



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 9 aprile 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di MILANO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 6/2025 - Quesito studio associato

L'Ordine di Milano chiede "se uno studio associato con sede a Milano, ma formato da commercialisti tutti iscritti in altri albi, possa essere iscritto all'albo di Milano".

Non vengono formulati altri quesiti.

Con riferimento al quesito posto, in via preliminare, si osserva che l'annotazione nell'albo degli studi associati avviene normalmente per prassi, posto che l'ordinamento professionale di cui al d.lgs. n. 139/2005 non contiene alcuna disposizione relativa all'iscrizione all'albo di una associazione tra professionisti¹. Nessuna norma, inoltre, impone ai professionisti di comunicare all'Ordine di appartenenza che l'esercizio della professione avviene attraverso uno studio associato, né in fase di iscrizione all'albo, né nel caso in cui l'associazione professionale sia costituita successivamente all'iscrizione nell'albo.

Ciò premesso, considerato anche quanto previsto dall'art.16 c.c., con riguardo all'ipotesi prefigurata dallo scrivente Ordine, la domanda di iscrizione dovrebbe essere rivolta al consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale dello studio associato come individuata nello statuto.

Conseguentemente, è possibile fornire risposta positiva al quesito posto dall'Ordine di Milano in quanto, in assenza di precipue indicazioni da parte dell'ordinamento, l'iscrizione dell'associazione professionale in un albo diverso da quello in cui sono iscritti gli associati si reputa consentita.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ Si rammenta che l'art. 36, d.lgs. n. 139/2005 "Requisiti per l'iscrizione nell'Albo" definisce i requisiti per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.